



VERBALE N. 5 DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Valeria Albini, Alice Baruchello, Chiara Belli, Marino Bizzarro, Annalisa Bruno, Giuseppe Carro, Pierpaolo Cavazzino, Sibilla Ceccarelli, Giulia Cianetti, Federica Coen, Manuela Cordova, Giulia Della Martira, Lavinia Di Gangi, Antonio Gavino Falchi Delitala, Stefano Finesi, Rachele Fortuni, Guelfo Giuliano Giorgi, Manuela Limentani, Francesco Lora, Eugenio Mele, Gaia Morelli, Arianna Milani, Chiara Militello, Mattia Paonessa, Annalisa Pomes, Alberto Reitano, Linda Rinaldo, Tiziana Maria Ritunno, Simona Salvoni, Giorgia Sangiuolo, Sonia Santopietro, Giulia Sbocchia, Valentina Schiavone, Daniele Scrocca, Ermelinda Strollo, Angelo Sturni, Lorenzo Tardella, Maria Giulia Tracagni, Davide Tramacere, Stefania Troiani, Giuseppe Turbante, Cristina Zaccheo, Francesco Zanna, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla circolare n. 2-C-2015 del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 22 gennaio 2015, con la quale, in relazione alla L.P. n. 247/12 e quindi, all'insediamento dei nuovi Consigli distrettuali di disciplina ed allo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione dei Consigli dell'Ordine, si invita a partecipare alle sessioni di lavoro Anno 2015 denominate "Esperienze a Confronto. Incontri con i Consiglieri degli Ordini Forensi e di disciplina". Il Consiglio Nazionale Forense indica quali date degli incontri le seguenti, riservandosi di fornire il programma specifico per ogni giornata:

a) **Esperienze a confronto. Incontri per i Consiglieri degli Ordini Forensi.** Tale incontro avrà luogo a Roma, nei giorni venerdì 8 e sabato 9 maggio 2015 sui temi dell'amministrazione e della contabilità degli Ordini.

b) **Esperienze a confronto speciale CDD.** Tale incontro avrà luogo a Roma nei giorni venerdì 5 e sabato 6 giugno 2015 e saranno incontri riservati ai Consiglieri di disciplina sui temi della deontologia forense e del procedimento disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense confida nella partecipazione dei Consiglieri, anche con preferenza a quelli di nuova nomina.

Il Consiglio rinvia ad un'adunanza successiva alla conclusione delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per quanto riguarda la partecipazione all'evento dell'8 e 9 maggio 2015 riservato ai Consiglieri dell'Ordine e dispone che la Segreteria comunichi al Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, per le opportune valutazioni, le modalità di partecipazione all'evento del 5 e 6 giugno 2015 riservato a tali Consiglieri.



- Il Presidente Vaglio comunica che il 20 febbraio 2015 si svolgerà dalle 10,00 alle 14,00 presso il Consiglio Nazionale Forense la riunione dei Presidenti degli Ordini, delle Unioni, della Cassa Forense, dell'O.U.A. e delle Associazioni Forensi, e che successivamente il Coordinamento dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali continuerà nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Roma dalle 15,00 alle 19,00 ed il giorno successivo sabato 21 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 sempre nei medesimi locali.

In tale occasione si affronteranno, tra gli altri argomenti, le problematiche attinenti alla bozza di Regolamento ministeriale sulla continuità professionale ai sensi del 1° comma della L. 247/12.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dalla Segreteria del Segretario Generale del Consiglio di Stato, in data 28 gennaio 2015, l'invito con allegata brochure, a partecipare al Convegno dal titolo: "Titolo V della Costituzione: Pubblica Amministrazione, regole della finanza pubblica e mercati", che si terrà a Roma, presso il Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro n. 13 il 12 febbraio 2015 alle ore 10,00.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dalla Segreteria del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'invito a partecipare alla seduta straordinaria di Inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2015 che si svolgerà il giorno 19 febbraio 2015, alle ore 11,00 nell'Aula di Pompeo di Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro n. 13.

Il Presidente Vaglio conferma che parteciperà a tale evento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dal Presidente della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 30 gennaio 2015, l'invito a partecipare, alla Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2015 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, che avrà luogo nell'Aula delle Sezioni Riunite mercoledì 18 febbraio 2015, alle ore 11,00. Sarà gradito, unitamente alla sua partecipazione in qualità di Presidente dell'Ordine Forense romano, anche un suo intervento.

Il Presidente Vaglio comunica di non poter partecipare all'evento per pregressi ed indifferibili impegni.

Il Consiglio delega a partecipare in rappresentanza dell'Ordine il Consigliere Tesoriere Galletti, disponendo che ne sia data immediata comunicazione.

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ginevra, in data 13 gennaio 2015, l'invito a partecipare alla Cerimonia di Rentrée che avrà luogo a Ginevra (Svizzera) nei giorni venerdì e sabato 27 e 28 marzo 2015. Seguirà l'invito formale contenente il programma dettagliato degli eventi ed i suggerimenti per l'alloggio.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.



– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Procura Generale della Corte di Cassazione, pervenuta in data 29 gennaio 2015, con la quale il Dott. Pasquale Ciccolo, Procuratore Generale Aggiunto, preso atto della nuova data fissata per le elezioni dei Componenti dell’Ordine degli Avvocati di Roma – quadriennio 2015-2018, conferma tutte le prescrizioni di carattere organizzativo previste dal decreto n. 170 del 10 novembre 2014 del Ministero della Giustizia e precisate nella riunione tenutasi presso il suo ufficio il 15 dicembre 2014, nonostante la nota a lui trasmessa dal Consigliere Condello in data 30 dicembre 2014.

Il Presidente Vaglio, facendo riferimento all’esito dell’incontro del 5 gennaio 2015 con i candidati alle elezioni, propone di predisporre un protocollo di comportamento da sottoporre ai candidati e da trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, unitamente al verbale della riunione del 15 dicembre 2014 con il Dott. Ciccolo, affinché ne prenda atto e lo tenga nella dovuta considerazione in ipotesi di esposti o segnalazioni disciplinari al riguardo.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

- Il Presidente Vaglio riferisce della nota dell’Avv. Fabio Massimo Orlando, pervenuta in data 2 febbraio 2015 con la quale informa il Consiglio dell’iniziativa promossa, unitamente alle Colleghe Paola Croce e Paola Trentadue, di allestire su Roma una mostra denominata “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”. Lo scopo di tale evento è dare informazione a più persone possibili sull’urgenza assoluta del disarmo nucleare, avendo come obiettivo finale la creazione di un movimento di opinione per l’elaborazione e l’adozione di una Convenzione Internazionale sulle Armi Nucleari. La mostra del tutto gratuita ha già ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, di Roma Capitale e del I Municipio, quest’ultima sede della mostra stessa che si terrà dal 6 marzo al 26 aprile 2015 presso lo spazio “La Pelanda” del Museo Macro (ex Mattatoio di testaccio), Piazza Orazio Giustiniani n.4.

L’Avv. Orlando chiede sia il patrocinio morale che l’utilizzo del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma per l’iniziativa, ritenendola di altissimo valore etico ed, eventualmente, la possibilità di diffondere la notizia agli Iscritti, nel modo che sarà ritenuto più idoneo, considerandolo nell’ambito delle iniziative culturali.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto riferiscono che è pervenuta, in data 2 febbraio 2015, la richiesta, a firma di numerosi Giudici (Magistratura Giudicante) addetti al Settore Civile, al Settore Lavoro e al Settore Penale del Tribunale Ordinario di Roma e della Procura della Repubblica, pervenuta in data odierna, indirizzata alle alte cariche istituzionali e per conoscenza ai vari Organi sia del Governo che degli Uffici Giudiziari. I Giudici del Tribunale di Roma, firmatari della missiva, hanno evidenziato la situazione ormai insostenibile in cui versa il Tribunale di Roma, in conseguenza di numerosi fattori quali: scoperture dell’organico del personale amministrativo, mancanza di locali sufficienti ed adeguati e dei Tirocinanti, mancanza di sufficienti strumenti e di personale per il processo civile telematico. I firmatari del documento richiedono che sia posto rimedio alla attuale gravissima situazione, che lede non solo l’esercizio della funzione giudiziaria e la dignità del lavoro della Magistratura Giudicante, ma, soprattutto, dei diritti fondamentali degli Utenti della Giustizia. Sollecitano, pertanto, che siano assunti i necessari provvedimenti, anche normativi, intesi a



rimuovere i limiti alle assunzioni del personale, all'effettiva e completa attuazione del processo telematico e all'assegnazione di risorse materiali e di locali ulteriori ed adeguati.

Il Consiglio si associa alla denuncia avanzata dai Magistrati del Tribunale di Roma e si dichiara disponibile ad aderire a qualsiasi iniziativa sarà assunta al riguardo e di farsene promotore, così come peraltro già dichiarato nell'incontro con il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Bresciano, svoltosi nell'adunanza consiliare del 22 gennaio 2015, e confermata dal Presidente Vaglio nel proprio intervento in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello il successivo 24 gennaio 2015.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto in data (omissis), il ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale proposto dall'Avv. (omissis) contro il Ministero della Giustizia e nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini Forensi di Roma e Cosenza, per l'annullamento dell'Ordinanza n. (omissis), resa in data (omissis) dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima e pubblicata il (omissis), nell'ambito del giudizio rubricato al n. di Registro Generale (omissis) dell'anno 2014, con la quale è stata respinta la richiesta di emissione di ordinanza sospensiva del Decreto del Ministero della Giustizia 10 novembre 2014, n. 170, recante il "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" pubblicato in G.U. anno 155° n. 273 del 24 novembre 2014 e vigente dal 25 novembre 2014 e di qualsivoglia ulteriore atto, antecedente o consecutivo, connesso, coordinato ed anche solo presupposto a quello sopra citato.

Il Presidente Vaglio propone pertanto al Consiglio di costituirsi in giudizio affidando nuovamente l'incarico ai precedenti difensori del Consiglio, Avv.ti (omissis).

Il Consigliere Stoppani ribadisce che non ritiene opportuna la costituzione del COA di Roma, tanto meno ad opponendum, visto che l'unico interesse dell'ente pubblico dovrebbe essere quello di far votare gli iscritti sulla base di un regolamento elettorale legittimo, democratico e conforme a legge. Si astiene dal voto.

Il Presidente Vaglio ritiene che il rilievo del Consigliere Stoppani sia interessato poiché ella è parte del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato per procedimento analogo e deciso dal medesimo Collegio del TAR e pendente davanti allo stesso Collegio del Consiglio di Stato.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e conferma la nomina dei difensori Avv.ti (omissis), delegando il Presidente a sottoscrivere la relativa procura alle liti.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta il 4 febbraio 2015 dal Consigliere Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto del Lazio, Avv. Carlo Giuliani, con la quale, confermando la necessità di dotare il CDD di una casella di posta elettronica certificata ed avendo già contattato la (omissis) (costo orientativo del dominio dedicato circa euro (omissis) mentre per ogni casella individuale il costo è di euro (omissis) oltre IVA), chiede al Presidente dell'Ordine Forense romano, visto che il CDD è privo di codice fiscale, di poter inoltrare alla (omissis) la richiesta di cui sopra da parte dell'Ordine.

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio comunica di avere ricevuto dall'Avv. (omissis) la seguente segnalazione



affidente il comportamento del personale di cancelleria della (omissis) del Tribunale Civile di Roma: *“Egregio Collega e Presidente del nostro Consiglio dell’Ordine, invio la presente sulla scia dello scambio epistolare con la comune Collega, oggetto dell’adunanza del (omissis) per segnalare, purtroppo, uno spiacevole episodio accaduto in data odierna presso il Tribunale civile.*

Da anni collaboro con lo Studio Legale (omissis) e ieri mi sono recata presso la cancelleria del Presidente della sez. (omissis), dott. (omissis) - il quale il (omissis) u.s. ha emesso il decreto di fissazione d’udienza a seguito del deposito (da parte del mio studio) di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (l’atto ed il pedissequo decreto non erano scansionati e presenti su polisweb) - al fine di capire se fosse possibile estrarre il suddetto atto e provvedimento dal polisweb e notificarlo a mezzo PEC alle tre controparti.

Il cancelliere ivi presente ha riferito, dapprima, che trattandosi di atto depositato, al solo fine di non incorrere in decadenze, in formato cartaceo (il Tribunale di Roma, a quanto mi è dato sapere, non è ancora abilitato alla ricezione degli atti introduttivi in via telematica ai sensi dell’art. 35 DM 44/11) per legge non poteva essere scansionato su polisweb, salvo poi rendersi disponibile ad effettuare la scansione, previa autorizzazione del dirigente di cancelleria.

Ho, pertanto, conferito con la dirigente, dott.ssa (omissis), la quale ha comunicato che solamente per motivi legati alla carenza di organico i cancellieri non procedono alla scansione degli atti cartacei e dei relativi provvedimenti, non opponendo ostacolo a che la cancelleria evadesse la mia richiesta: purtroppo il cancelliere si è letteralmente rifiutato di scansionare il ricorso ed il pedissequo decreto, non adducendo alcuna motivazione se non un “io non lo faccio, solamente per fare un favore a lei, allora dovrei farlo con tutti” e contrariamente a quanto riferito prima del mio colloquio con la dirigente.

Detto rifiuto ha comportato la richiesta di copia cartacea del provvedimento, in unico esemplare - atteso che si procederà alla notifica a mezzo PEC – previa corresponsione di € 18,42 per diritti di copia non urgente (che potrò ritirare solamente venerdì 6 p.v.) nonché discussioni, con il cancelliere e la dirigente per circa 30 minuti.

Tempo che poteva ben essere utilizzato per scansionare i documenti (incombente che mi sono offerta personalmente di adempiere) e ciò mi avrebbero consentito l’estrazione e l’autentica dell’atto direttamente presso lo studio, oltre che evitato ad altro impiegato di preparare la copia autentica del tutto.

A quanto sopra aggiungasi che al momento del fatto la cancelleria era vuota, non vi erano altre persone in attesa di entrare in stanza e l’impiegato non era intento a fare null’altro se non ascoltare le mie richieste.

Da quanto sopra emerge palesemente la totale chiusura, a tacer d’altro, degli addetti alle cancellerie nei confronti del processo civile telematico, nonché, certamente un comportamento poco collaborativo e rispettoso della nostra professione, che ci costringe a dover continuamente discutere ed insistere per poter svolgere gli incombeni più semplici e per ottenere atti che, ormai, sono dovuti; il tutto per evitare inutile dispendio di tempi e costi che, invece, le recenti riforme, sembra voler ridurre.

Grazie mille per il tempo (prezioso come quello di chiunque altro, contrariamente a quanto altri possano ritenere) dedicato alla lettura della presente.

Buon lavoro. (omissis)”.

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di trasmettere formalmente la presente segnalazione al



Presidente del Tribunale di Roma, al Presidente della (omissis) Sezione del Tribunale Civile di Roma e al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Roma affinché, verificato quanto sostenuto dalla Collega (omissis), assumano i provvedimenti ritenuti più opportuni al riguardo.

Il Presidente Vaglio propone, altresì, di far predisporre sul sito istituzionale un'apposita pagina dove tutti gli iscritti possano segnalare comportamenti ritenuti scorretti od irragionevoli da parte del personale degli uffici giudiziari, anche al fine di permettere una serie di interventi del Consiglio per instaurare un migliore rapporto tra tale personale e l'Avvocatura.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio, in riferimento alle delibere assunte nelle adunanze del 15 e 22 gennaio 2015, riferisce di nuovo in merito all'attività dei Consiglieri relativamente ai dati delle presenze ed al tempo di permanenza in Aula durante le adunanze consiliari tenutesi nell'arco dell'intero triennio 2012/2013/2014, che sono state già pubblicate sulla pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale:

COMPONENTI CONSIGLIO	TOTALE PRESENZE IN CONSIGLIO TRIENNIO 2012/2013/2014	TOTALE ORE IN CONSIGLIO TRIENNIO 2012/2013/2014
CONS. SEGR. DI TOSTO	136	ore 664,10
CONS. SCIALLA	136	ore 661,38
PRESIDENTE VAGLIO	134	ore 628,05
CONS. MAZZONI	136	ore 608,24
CONS. GALLETTI (Tes. dal 19/12/2013)	128	ore 588,35
CONS. MINGHELLI	135	ore 588,22
CONS. CASSIANI	125	ore 578,30
CONS. SANTINI	125	ore 539,22
CONS. STOPPANI	121	ore 451,03
CONS. BOLOGNESI	120	ore 403,09
CONS. BRUNI	106	ore 391,08
CONS. NICODEMI	121	ore 362,03
CONS. CONDELLO	122	ore 330,30
CONS. CERE' (DAL 23/2/12 AL 19/12/13)	77	ore 300,50
CONS. CONTE	110	ore 187,01
CONS. CAIAFA (DAL 9/01/14 AL 18/09/14)	27	ore 117,41
CONS. ROSSI (DAL 25/09/ 2014)	13	ore 47,48

Il Consigliere Stoppani nuovamente fa presente di essere stata puntuale in Consiglio per tutte le sedute della Consiliatura; che il verbale è stato aperto con un ritardo medio di 45' anziché all'ora della convocazione. Di avere, quindi, una presenza in Consiglio alle sedute di oltre 100 ore in più.



Analogamente, oggi la seduta è iniziata con 40' di ritardo ed è stata sospesa, senza preavviso, per oltre un'ora.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed i Consiglieri Bolognesi, Minghelli, Mazzoni, Scialla e Nicodemi fanno presente che anche loro sono stati presenti già da prima dell'adunanza e non si sono mai lamentati.

Il Consiglio, mantenendo invariata la tradizione consolidata degli ultimi biennio, delibera di far stampare ed affiggere i manifesti riportanti i dati complessivi delle presenze in adunanza dei Consiglieri per gli anni 2012, 2013 e 2014, nonché di inviarli a mezzo email agli iscritti.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta, in data 4 febbraio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, accompagnatoria degli schemi di decreti ministeriali in itinere inoltrati dal Ministero della Giustizia, in ordine a:

A) - Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente: “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247”;

B) – Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente: “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”;

C) – Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente: “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;

D) – Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente: “Regolamento recante disposizioni per la tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, per l'iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Tale richiesta è avanzata al fine dell'espressione del parere prescritto dalla legge n. 247/12. Nella formulazione di una sola risposta per ogni COA di eventuali osservazioni si raccomanda la forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve motivazione con l'indicazione di un nome di un referente per eventuali contatti, utilizzando esclusivamente il modulo suddiviso per ogni schema, disponibile online.

- A)** – **DM TIROCINIO** - ai sensi dell'art. 47, comma 13 L. 247/12 (ricevuto dal Ministero il 27 gennaio 2015) <http://goo.gl/KgvQRF>;
- B)** – **DM ESAMI DI STATO** - ai sensi dell'art. 46, comma 6 L. 247/12 (ricevuto dal Ministero il 20 gennaio 2015) <http://goo.gl/MMa3qz>;
- C)** **DM ACCERTAMENTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 11. 247/12** (RICEVUTO DAL Ministero il 28 gennaio 2015)
– Al riguardo, attesa la delicatezza e il rilievo di tale Regolamento, si confida in una disamina attenta da parte dei destinatari della nota, al fine di consentire al CNF la predisposizione di un parere che tenga conto di ogni possibile criticità, anche attraverso la valorizzazione di tutte le osservazioni che perverranno <http://goo.gl/vnNhMe>;
- D)** **DM TENUTA ALBI** – ai sensi dell'art. 15 L. 247/12 (ricevuto dal Ministero il 30 gennaio 2015) <http://goo.gl/yFZKYN>



Il termine per l'invio del modulo compilato online è fissato al **21 marzo 2015**.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Mazzoni, ciascuno per quanto di competenza.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli rappresentano di aver organizzato, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Lazio, un Convegno dal titolo: **“Diffamazione a mezzo stampa: scenario europeo ed italiano in attesa della Riforma”** e che si terrà il giorno 24 marzo 2015 nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Porterà l'indirizzo di saluto lo stesso Presidente Vaglio e il Dott. Cosimo Maria Ferri, Segretario di Stato al Ministero della Giustizia. Introdurrà i lavori il Dott. Gino Falleri, Vice Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Presidente E.A.P.O, e modererà il Consigliere Minghelli.

Saranno Relatori il Dott. Giuseppe Cricenti, Giudice del Tribunale Civile di Roma, il Dott. Riccardo Rosetti, Giudice del Tribunale Civile di Roma e la Dott.ssa Donatella Salari, Giudice del Massimario della Corte di Cassazione.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi comunicano che, il 10 febbraio p.v., con inizio alle ore 14,00 e nell'ambito dell'VIII Congresso Internazionale ANAMATRA, Associazione dei giudici del lavoro brasiliani (che saranno a Roma dal 9 al 13 febbraio p.v.), è stato organizzato nella nostra Aula Avvocati un Seminario sul giudizio di cassazione in materia di lavoro, dal titolo: **“Il giudizio di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di lavoro e la disciplina delle spese giudiziali. Il dialogo tra le Corti italiane e comunitarie”**.

Saranno Relatori i Consiglieri della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Dott.ri Nicola De Marinis e Giuseppe Bronzini e presiederà il Presidente della Sezione Lavoro della Suprema Corte, Dott. Federico Roselli.

I lavori termineranno intorno alle ore 17.00.

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi propongono che l'evento sia accreditato riconoscendo tre crediti formativi ordinari, con pubblicazione della locandina allegata solo elettronica (sul sito) e con possibilità di prenotazione limitata a 150 Colleghi.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio, in relazione alla segnalazione di alcuni Colleghi circa una presunta disposizione da parte del Tribunale ai Giudici di Pace di Roma di non procedere più, nelle sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, a liquidare l'Iva relativa alle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa, comunica di avere interpellato in primo luogo il Presidente del Tribunale di Roma Dott. Bresciano, il quale ha suggerito di rivolgersi direttamente al Presidente della XII Sezione del Tribunale, Dott.ssa Mangano, anche responsabile dei rapporti con l'Ufficio del Giudice di Pace, specificando come lui non fosse al corrente di alcuna disposizione di tal genere.

Il Presidente Vaglio, perciò, ha inviato alla Dott.ssa Mangano una comunicazione dal seguente tenore testuale:

“Oggetto: Asserite direttive del Tribunale ai Giudici di Pace di Roma.

Illustre Presidente,

mi viene riferito da alcuni Giudice di Pace di Roma che il Tribunale avrebbe loro fornito la



direttiva di non liquidare l'Iva nelle sentenze in materia di opposizione a sanzione amministrativa con condanna alle spese alla parte soccombente.

Il Presidente Bresciano, da me espressamente interpellato sulla questione, ha suggerito di rivolgermi direttamente a Lei sostenendo di essere all'oscuro di iniziative di questo genere da parte del Tribunale.

Premesso che non credo ad un'ingerenza di tal fatta da parte Vostra, in ogni caso ho cercato di immaginare i motivi per i quali si potesse, eventualmente, ipotizzare una così strana disposizione.

L'unica ipotesi che mi è venuta in mente, in teoria plausibile anche se priva di fondamento, è quella di un'interpretazione estensiva del nuovo art. 17 bis D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 628 della Legge di Stabilità 2015 (c.d. split payment, applicabile alle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato), alle sentenze di condanna della P.A. alla refusione delle spese di giudizio.

Se così fosse l'eventuale indicazione ai Giudici di Pace di non liquidare l'Iva in caso di soccombenza della pubblica amministrazione, a mio parere, sarebbe fuori luogo per vari motivi:

1) non si può considerare quella dell'Avvocato una prestazione di servizi;

2) in ogni caso ci troviamo di fronte ad una condanna alla refusione delle spese, pertanto il presunto servizio non sarebbe stato prestato in favore della pubblica amministrazione ma della parte;

3) se anche si volesse arrivare all'assurdo che sia applicabile tale normativa, non dovrà essere il Giudice a non liquidare l'Iva in sentenza, ma la P.A. al momento del pagamento a certificare il versamento da parte sua direttamente allo Stato dell'Iva liquidata in sentenza, altrimenti si arriverebbe al paradosso secondo cui, in buona sostanza, le spese di giudizio siano totalmente esenti da Iva, con un danno inestimabile per l'erario;

4) infine, nell'ipotesi di liquidazione delle spese in favore dell'antistatario, sarebbe applicabile il 2° comma del nuovo art. 17 bis, che prevede l'esclusione della disposizione per le prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte, come avviene appunto per il pagamento delle spese distratte in favore del difensore.

In attesa di Suo riscontro chiarificatore, anticipo la mia disponibilità ad incontrarla quando riterrà più opportuno, compatibilmente con i reciproci impegni. Per l'eventuale appuntamento mi può far contattare anche al cellulare n. (omissis).

Con i migliori saluti.

Mauro Vaglio".

Il Presidente Mangano ha risposto immediatamente affermando che non risultava, né a lei né alla Dott.ssa Di Florio ed alla Dott.ssa Covelli, rispettivamente Presidenti della XII e della II Sezione del Tribunale, alcuna 'direttiva' impartita ai Giudici di Pace circa la (non) applicazione dell'IVA nel caso di soccombenza della P.A., ritenendo perciò che si tratti di posizioni isolate solo di alcuni Giudici di Pace, circa le quali si è impegnata ad assumere informazioni, con l'auspicio che non traducano in un'altra occasione di appelli "a pioggia", che andrebbero a gravare sul già pesante carico di procedimenti delle predette tre Sezioni.

Il Presidente Vaglio propone di trasmettere il presente verbale al Coordinatore dei Giudici di Pace, Dott. Aurelio Napoletano, affinché verifichi anche lui se vi siano giudici di pace che assumono o intendano assumere una siffatta posizione nell'ambito della liquidazione delle spese di giudizio a carico della pubblica amministrazione ed eventualmente si adoperi per evitare che ciò si verifichi o si ripeta.



Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio segnala al Consiglio che recentemente si stanno organizzando, anche attraverso i social network, alcuni movimenti di protesta nei confronti della Cassa Forense relativamente all'applicazione del Regolamento dei contributi minimi, organizzando addirittura una manifestazione sotto gli uffici di Via E. Q. Visconti in data 27 febbraio. Evidenzia come tale Regolamento invece permetta ai nuovi iscritti di usufruire di una consistente riduzione nel versamento dei contributi minimi, che in tal modo ammonteranno a circa un quarto rispetto a quelli ordinari, con riconoscimento però di soli 6 mesi di contribuzione ai fini pensionistici e possibilità di recupero degli ulteriori 6 mesi successivamente. E' evidente, tuttavia, che la crisi sociale e della stessa professione forense sta comportando gravi difficoltà per tutta la categoria e, quindi, sarebbe opportuno che la Cassa Forense, come già in parte sta facendo, promuovesse un intervento attraverso il quale possano essere agevolati tutti i Colleghi colpiti da questa grave crisi economica.

Il Presidente Vaglio chiede al Consiglio di essere autorizzato a sottoporre al Presidente della Cassa Forense, sempre attento alle esigenze di tutti gli iscritti, la proposta di estendere a tutti gli iscritti la possibilità di optare per il pagamento dei contributi minimi al 50% con facoltà di integrarli al momento della predisposizione del Mod. 5 oppure per il riconoscimento di soli 6 mesi di contribuzione ai fini pensionistici e facoltà di versamento nei 5 anni successivi con conseguente recupero dell'intera annualità.

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

- Il Presidente Vaglio riferisce che notevoli problematiche sono state sollevate sulla formulazione della bozza di Regolamento ministeriale di attuazione del 1° comma dell'art. 21 L. 247/12, che così recita: "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale".

In particolare, nella bozza di Regolamento sono prescritti alcuni requisiti indispensabili per provare la effettività, continuità, abitualità e prevalenza della attività professionale, che debbono ricorrere congiuntamente:

- a) essere titolare di una partita IVA attiva;
- b) avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
- c) avere trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- d) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;
- e) avere assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni



stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge;

g) avere corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine;

h) avere corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

Le maggiori perplessità riguardano la previsione secondo cui, in caso di cancellazione per non avere trattato almeno cinque affari in un anno e per non avere assolto agli obblighi della formazione permanente, non è possibile la reinscrizione immediata, come per gli altri casi, ma solo dopo 12 mesi.

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio ed i Consiglieri Mazzoni e Bolognesi ad approfondire il tema di cui all'art. 21 L. 247/12, anche alla luce degli esiti della riunione del Coordinamento dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni territoriali del 20 e 21 febbraio 2015.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Emanuele Aversa, Marina Chiarelli, Benedetta Cirrincione, Silvia Cottini, Giulia Giammarco, Saverio Gianni, Francesca Romana Grasso, Giuseppe Libutti, Martino Lorusso, Marinella Micolonghi, Simone Morale, Andrea Nervi, Antonio Profita, Daniela Ricciuti, Matteo Ritrovato, Alessandro Roiati, Mauro Torciano,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto in data 26 gennaio 2015 dalla Presidenza dell'O.U.A. il comunicato stampa avente ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte dell'Avv. Mirella Casiello, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura – O.U.A., a margine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione dopo avere sentito l'intervento del Ministro della Giustizia, On. Orlando. Gli articoli di stampa riportano i seguenti titoli: "Inaugurazione Anno Giudiziario, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura lancia un allarme: nella giustizia sempre meno tutele per le fasce più deboli del Paese"; "Mirella Casiello, Presidente OUA: 'Giù le mani dal Patrocinio a Spese dello Stato, valorizzazione degli Avvocati che esercitano questo servizio a difesa dei meno abbienti'" e "Domani, il Presidente dell'OUA, interverrà nella cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce".

Il Presidente Casiello, considerato il depotenziamento del Patrocinio a Spese dello Stato che rappresenta uno strumento fondamentale nella difesa dei cittadini meno abbienti, ha chiesto al Ministro Orlando di "invertire la rotta" con una scelta di buonsenso e di civiltà adottando nuove politiche che rilancino questo sistema di tutele e che valorizzino gli avvocati che prestano la loro attività in questo ambito, riconoscendo loro compensi equi e dignitosi, liquidati in tempi rapidi e certi. Inoltre ha sottolineato l'importanza dei continui e ripetuti riconoscimenti al ruolo costituzionale degli avvocati, protagonisti insieme ai magistrati della giurisdizione, come testimoniato dai presenti alla Cerimonia, dalle massima autorità della magistratura e dal Guardasigilli stesso, rappresentando così un passo in avanti dopo anni di ostracismo nei confronti dell'Avvocatura.



Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Scialla riferiscono che sull'argomento hanno avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti di alcune associazioni rappresentative dei difensori d'ufficio, la cui attività presenta problematiche analoghe a quella prestata con il Patrocinio a Spese dello Stato, i quali si sono dichiarati disponibili a proclamare alcuni giorni di astensione dalle udienze se la situazione delle difese d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato dovessero mantenere le criticità oggi esistenti, soprattutto in relazione all'attuale sostanziale blocco nel pagamento da parte del Ministero dei compensi liquidati.

Il Consiglio delibera di sostenere e promuovere tutte le iniziative a tutela della dignità dei Colleghi difensori d'ufficio e quelli che prestano la propria attività professionale con il Patrocinio a Spese dello Stato.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma, Ufficio per la Formazione Decentrata, a partecipare all'incontro di studio, esteso anche agli Avvocati ai quali verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, dal titolo: "Il processo in absentia", incontro in ricordo dei Presidenti Torquato Gemelli e Giovanni Silvestri che si terrà il 19 febbraio p.v., alle ore 15.00 nell'Aula Magna della Corte di Cassazione.

Il Consiglio prende atto.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalle Corti di Appello di Bologna e Firenze, pervenute in data (omissis), a seguito della domanda presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis), la richiesta del Geom. (omissis), con la quale il medesimo chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma, nell'esercizio dell'autotutela ex L. 241/90 et seguenti, di procedere all'annullamento del parere di congruità n. (omissis) del (omissis) presentato dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera di confermare la decisione del (omissis) riguardante il medesimo oggetto e, conseguentemente, rigetta l'istanza del Geom. (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto dal Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Pignatone, in data 28 gennaio 2015, il provvedimento n. 196/15 Prot. Gab. Circ. 3 del 22 gennaio 2015, relativo alle comunicazioni processuali per la gestione della casella di posta elettronica procura.roma@giustizia.it.

Il Dott. Pignatone significa che ai fini di una corretta gestione delle comunicazioni che pervengono mediante posta elettronica all'Ufficio ed in particolare al protocollo della suddetta casella di posta elettronica, costituite da atti a contenuto processuale inviate da legali, si dispone la non ricezione secondo la procedura informatica del c.d. disclaimer automatico, che avverte il mittente della mancata assicurazione del recapito perché il ricevente non ritiene soddisfatte le condizioni di ricezione. Si dispone pertanto l'inserimento nella casella di posta elettronica procura.roma@giustizia.it, del seguente testo: *"la presente mail non può essere usata per l'invio, la comunicazione o la notifica di*



atti processuali all'Ufficio del Pubblico Ministero. Tutti gli atti inviati per tale finalità saranno considerati non pervenuti e cancellati".

Il Consiglio delibera di informare gli iscritti inviando, unitamente alla nota del Procuratore Pignatone, la seguente comunicazione: **“Si allega all’attenzione dei Colleghi la comunicazione del Procuratore Capo di Roma con la quale si invitano gli Avvocati a non inviare atti e comunicazioni processuali alla casella mail procura.roma@giustizia.it perché gli stessi si riterranno come non inviati”**.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni Protesti di Termini Imerese (ME), con nota indirizzata all’Avv. (omissis) del Foro di Roma e pervenuta per conoscenza al Consiglio il (omissis), ha reiterato al suddetto Avvocato l’invio dell’anticipo delle spese di notifica in ragione di almeno euro 150,00 a fronte di una richiesta di notifica di atti di citazione (omissis) per l’udienza del (omissis), pervenuta all’Unep di Termini Imerese oltre l’orario di accettazione del 23 dicembre 2014 e, stante il susseguirsi nei giorni immediatamente successivi di giornate prefestive (24 dic.), sabato (27 dic.) e ultimi tre giorni feriali del mese (29, 30 e 31 dic.), quest’ultimo anche prefestivo), è stata considerata da detto Ufficio pervenuta il successivo 2 gennaio 2015, in piena vigenza del novellato art. 46 Legge 374/1991, che prevede il pagamento delle spese di notifica anche per atti di valore inferiori ad euro 1.033,00.

Nella stessa data del (omissis), l’Avv. (omissis) ha inviato al Tribunale di Termini Imerese e all’Ordine degli Avvocati di Roma, una comunicazione con la quale precisava che, in data 21 dicembre 2014, il suo studio legale spediva all’Unep di Termini Imerese, a mezzo plico raccomandato, n. 6 atti di citazione esenti, per conto di (omissis) e che il plico veniva ricevuto dall’Unep di Termini Imerese in data 23 dicembre 2014 ma è pur vero che risultavano, come da calendario, ben 4 giorni lavorativi e cioè il 24, il 29, il 30 ed il 31 per lavorare gli atti di citazione ricevuti, fermo restando che la Legge di Stabilità è entrata in vigore dal 2 gennaio 2015. L’Avv. (omissis), in merito alle doglianze formulate dal Dirigente UNEP di Termini Imerese nei suoi confronti, precisa al Consiglio che nessuna illazione è stata formulata nei confronti di tale Ufficio, comprovata dalla mail dallo stesso inviata il (omissis) u.s.

Il Consiglio rileva il corretto operato dell’Avv. (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica, con grande soddisfazione, che l’iniziativa dell’Ordine Forense romano “Biblioteca Giuridica online – Il Foro Italiano Versione Gamma”, frutto della collaborazione con la Casa Editrice Giappichelli S.r.l., sta procedendo con successo, grazie anche all’estensione dei requisiti per la fruizione del servizio agli Under 41 Avvocati e Praticanti del Foro di Roma (precedentemente solo Under 39), deliberata nell’adunanza del 17 aprile 2014.

Il Consigliere Segretario Di Tosto, a seguito della richiesta di recente aggiornamento inoltrata al Dott. (omissis), Responsabile Commerciale della Giappichelli S.r.l, comunica che il numero degli accessi alla Banca Dati de “Il Foro Italiano Versione Gamma” sfiora quasi i 4.000 accessi richiesti.

Il Consiglio prende atto.

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), la quale in qualità di esponente chiedeva l'accesso al fascicolo per il rilascio di copia del verbale sottoscritto in data (omissis).

Il Consiglio

- Esaminati gli atti della pratica n. (omissis).
- Considerato che, con sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n. 7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense (professionale, in genere) deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento (escludendo soltanto eventuali dati sensibili);
- Considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", dei "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata A.R e PEC del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il (omissis), il professionista comunicava il proprio assenso all'accesso al fascicolo;

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), il quale chiedeva l'accesso al fascicolo per il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti.

Il Consiglio

- Esaminati gli atti della pratica n. (omissis).
- Considerato che, con sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n. 7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense (professionale, in genere) deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento (escludendo soltanto eventuali dati sensibili);
- Considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", dei "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- Visto che il professionista non ha fatto pervenire deduzioni di sorta.

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.



Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 45)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 18)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 15)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per irreperibilità (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 31)

(omissis)

Abilitazioni (n. 14)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)

(omissis)

Variatione cognome da "Paparella" in "Paparella Battistoni" Luca

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 3 febbraio 2015 dal Dott. Luca Paparella, nato a Roma il 21 giugno 1986, con la quale chiede la modifica del cognome da "Paparella" a "Paparella Battistoni";
- Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 30 dicembre 2014;
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato dottore da "Paparella" a "Paparella Battistoni".



Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 8) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 5 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Forense Emilio Conte dell'evento "*I doveri dell'avvocato nel nuovo codice deontologico, la pubblicità web, le forme associative consentite e convenienti*", che si svolgerà il 9 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avvocatura Italiana dell'evento "*La tutela del legittimario - profili giuridici e deontologici*", che si svolgerà il 24 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avvocatura Italiana dell'evento "*La comunicazione e il marketing degli avvocati (strumenti pratici e deontologici)*", che si svolgerà il 13 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avvocatura Italiana e dell'AGI – Associazione Giuriste Italiane dell'evento "*Le Donne e l'Avvocatura*", che si svolgerà il 26 febbraio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense – Associazione Culturale per la Formazione Permanente in collaborazione con "Rinnovamento" – Associazione Culturale tra gli ufficiali giudiziari dell'evento "*Il nuovo ruolo degli ufficiali giudiziari*



nell'esecuzione forzata. Coordinamento e interazione tra avvocatura, ufficiali giudiziari e sezione esecuzioni", che si svolgerà il 25 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui uno deontologico per l'evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense dell'evento "*Lezioni pratiche sul Processo Civile Telematico*", che si è svolto il 2 febbraio 2015, della durata di due ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi di cui uno deontologico per l'evento suindicato.

- In data 29 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR Center in collaborazione con 'Bibliografica Giuridica Ciampi' dell'evento "*L'avvocato negoziatore – Come rappresentare al meglio il proprio cliente e concludere accordi più vantaggiosi*", che si svolgerà il 20 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIAF Lazio – Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori dell'evento "*La procreazione medicalmente assistita, aspetti normativi e psicologici: cosa sta cambiando?*", che si svolgerà il 16 febbraio 2015, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere cinque crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 30 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Roma del "*Corso notifiche a mezzo pec*", che si svolgerà il 5 e il 19 febbraio 2015, della durata complessiva di quattro ore (per ognuna delle due giornate, si terranno due sessioni: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 sessione teorica e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sessione pratica).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ogni sessione dell'evento suindicato.



- In data 30 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Roma del “*Corso avanzato per il deposito telematico degli atti con SLpct*”, che si svolgerà il 12 e il 26 febbraio 2015, della durata complessiva di quattro ore (per ognuna delle due giornate, si terranno due sessioni: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 sessione teorica e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sessione pratica).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ogni sessione dell'evento suindicato.

- In data 30 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Roma del “*Corso base pratico per il deposito telematico degli atti (D.I. e memorie 183) - Corso base teorico per il deposito telematico degli atti (D.I. e memorie 183)*”, che si svolgerà il 4, l'11, il 18 e il 25 febbraio 2015, della durata complessiva di otto ore (per ognuna delle quattro giornate, si terranno due sessioni: sessione teorica dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e sessione pratica dalle ore 13.00 alle ore 14.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ogni sessione dell'evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.A.I – Associazione Nazionale Avvocati Italiani dell'evento “*Il nuovo diritto del lavoro, profili sostanziali e processuali... e telematici*”, che si svolgerà l'11 febbraio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 30 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F.I – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani dell'evento “*Il soffio di un bambino*”, che si svolgerà il 20 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 5 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Azione Legale dell'evento “*Le modifiche apportate al D.L. 132/2014 all'esecuzione forzata. Il protocollo per l'iscrizione a ruolo per via telematica delle procedure esecutive. Le nuove disposizioni del Tribunale di Roma in tema di custodia*”, che si svolgerà l'11 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera
di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuristi Democratici di Roma (GD) dell'evento "*Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo – Seminario: La selezione delle élite politiche nell'Unione Europea: partecipazione dei giovani*", che si svolgerà il 23 febbraio 2015, della durata di tre ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giuristi per l'Europa dell'evento "*L'adozione internazionale di minorenni: vecchi e nuovi problemi*", che si svolgerà il 26 febbraio 2015, della durata di due ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'evento "*Giornata della Giustizia Tributaria*", che si svolgerà il 19 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'evento "*Giornata della Giustizia Tributaria*", che si svolgerà il 19 febbraio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma dell'evento "*Il contratto di affidamento fiduciario – a proposito di un libro di Maurizio Lupoi*", che si svolgerà il 20 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IAIC – Accademia Italiana del Codice di Internet dell'evento “*Cybersecurity, trasparenza e tutela dei cittadini: interessi in gioco e strumenti di intervento*”, che si svolgerà l'11 febbraio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IFA – Società per lo Studio dei Problemi Fiscali - Sezione Italiana dell'International Fiscal Association dell'evento “*Incontri di diritto tributario internazionale 2015*”, che si svolgerà dal 26 gennaio 2015 al 14 dicembre 2015, della durata complessiva di dodici ore (sei giornate di due ore ciascuna).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per ogni giornata dell'evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. – Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Roma dell'evento “*La nuova disciplina degli O.P.G. Problematiche giuridiche e difficoltà interpretative*”, che si svolgerà l'11 febbraio 2015, della durata di quattro ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università e-Campus dell'evento “*I contratti di lavoro al vaglio del jobs act: contratto a termine, apprendistato, formazione del lavoratore e flessibilità in entrata*”, che si svolgerà l'11 febbraio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica dell'evento “*Novità privacy per le imprese: nuove tecnologie e tutela dei dati*”, che si svolgerà il 18 febbraio 2015, della durata complessiva di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere sette crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo dell'evento "*Anatocismo – Usura – Analisi del conto corrente bancario*" che si svolgerà il 6 marzo 2015, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo del "Corso aggiornamento Amministratore di Condominio" che si svolgerà il 13 febbraio 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi per il Corso suindicato.

- In data 22 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo dell'evento "*L'amministratore di condominio*", che si svolgerà il 13, il 14, il 27 e il 28 febbraio 2015, della durata complessiva di trentasei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 4 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Culturale Teatrale Il Punto del "*Corso di dizione e tecniche vocali per avvocati*", che si svolgerà dal 18 febbraio al 22 aprile 2015, della durata complessiva di venti ore (dieci lezioni di due ore ciascuna).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Federico Nel Cuore Onlus dell'evento "*La tutela del minore dentro il conflitto genitoriale*", che si svolgerà il 25 febbraio 2015, della durata complessiva di sette ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 3 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di John Peter Sloan – La Scuola e Cassa Nazionale Forense dell’evento “*Do you speak legal?*””, che si svolgerà il 12 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento “*Quinto d’obbligo, varianti oltre il sesto quinto, proroghe, rinnovi, contratti ponte*”, che si svolgerà il 18 febbraio 2015, della durata complessiva di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento “*La riforma del recupero crediti D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/14 (misure urgenti per la definizione dell’arretrato nel processo civile)*”, che si svolgerà il 18 e il 19 febbraio 2015, della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 2 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento “*Come redigere un atto amministrativo a prova di contenzioso*”, che si svolgerà il 12 e il 13 febbraio 2015, della durata complessiva di quattordici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattordici crediti formativi per l’evento suindicato.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l’inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Si delibera inoltre di non ammettere nell’elenco suddetto, perché non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n. 115; modificato dalla Legge n. 25 del 24 febbraio 2005 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, l’Avv. (omissis).

– I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis).



La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 13 febbraio 2014 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

– I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 5 settembre 2013 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 99) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 29) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Minghelli, anche quale delegato del Consiglio in rappresentanza e quale responsabile del Progetto di Diritto e Procedura Penale, in relazione all'inaugurazione del Master in Scienze Forensi dell'Università "La Sapienza" di Roma svoltosi in data 31 gennaio 2015, comunica che si è trattato di un avvenimento di altissimo livello al quale, oltre ai molti iscritti, hanno partecipato, tra gli altri, il Questore di Roma, Dott. Nicola Cavaliere, il Presidente delle Camere Penali Romane, Avv. Francesco Tagliaferri, e, quale Segretario di A.N.F., l'Avv. Marco Lepri. La giornata, organizzata dal responsabile scientifico del Master, Avv. Natale Fusaro, è servita a chiarire il progetto interdisciplinare di 300 ore di corso tra le facoltà di Giurisprudenza, Psicologia e Medicina. In particolare si è sottolineato come le scienze forensi rappresentino ormai per chi si occupa di Diritto Penale un indispensabile bagaglio che non è possibile non considerare.

Il Consiglio prende atto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di “parere *giuridico-deontologico*”, pervenuta il (omissis), in merito alla possibilità per un avvocato, che abbia la conoscenza diretta di alcuni dei



candidati all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per aver fornito loro lezioni a pagamento e privatamente, di svolgere validamente l'attività di commissario nell'esame medesimo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia,
osserva

- l'art. 72 del Codice Deontologico Forense "*Esame di abilitazione*" nel comma 1 sancisce: "*L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.*"; nel comma 2 dispone: "*Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno tre a tre anni.*";

- l'art. 47, comma 5, della L. 247/2012 - "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*" - peraltro, integrando le disposizioni di cui all' art. 6 ter "*Disposizioni finali*" della L. 180/2003 "*Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione della professione forense*" stabilisce: "*Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF*";

- inoltre, nelle Circolari che il C.N.F. annualmente indirizza ai Consigli dell'Ordine per la designazione dei componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, viene "*evidenziata l'opportunità che le designazioni avvengano con la massima attenzione, previo interpello degli interessati per garantire la loro disponibilità ad assumere ed espletare l'incarico, e che siano proposte, per la nomina, persone dotate di professionalità, prestigio, assoluta indipendenza ed imparzialità*" (cfr C 26-C-2012 del CNF), sicchè alcuni Consigli dell'Ordine segnalano che "*per ovvie ragioni di opportunità gli interessati non devono aver alcun praticante che sostiene l'esame, né rapporti di parentela o altro che possa costituire un conflitto di interesse con l'incarico*" (cfr Circolare n. 6/2014 – Esami Avvocato 2014 – Nomina Commissari del COA di Pisa), anche se, per quanto concerne i candidati *ex* praticanti, l'obbligo di astensione sarebbe circoscritto al prendere parte alle prove orali, in quanto l'anonimato delle prove scritte è sufficiente garanzia di imparzialità nella correzione;

- peraltro, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa che, in ordine al dovere di astensione quali commissari d'esame in concorsi pubblici, deve farsi applicazione dell'art. 51 del codice di procedura civile "*Astensione del giudice*", sicchè la ricorrenza di una delle tassative cause di incompatibilità, ivi previste, comporta l'obbligo di astensione del componente (o dei componenti) della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti concorsuali;

- è, in ogni caso, pacifico che: a) "*La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c.*"; b) "*La conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali;*" c) "*Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo*



o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (per tutte Consiglio di Stato, sentenza n. 3257 del 27 giugno 2014, nonché Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 4015 del 2013);

- affinché sussista l'obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici, ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità;

- l'art. 4 del Codice Deontologico Forense "*Volontarietà dell'azione*", comma 1, recita: "*La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni*",

ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al proprio quesito nelle indicazioni normative e giurisprudenziali che precedono.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con sua missiva datata (omissis), chiede parere deontologico circa l'applicabilità dell'art. 51 (già art. 58) Codice Deontologico Forense. La richiesta viene avanzata al fine di valutare la legittimità dell'astensione testimoniale qualora la Professionista venga sentita dalla Polizia giudiziaria in merito a tutte le circostanze acquisite in pendenza di rapporto professionale, così come specificato nei fatti presenti in domanda.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia
osserva

- l'art. 28 del novellato Codice Deontologico Forense "*Riserbo e segreto professionale*" sancisce:

1. "*È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.*

2. *L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato*";

3. [Omissis];

4. *E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:*

a) *per lo svolgimento dell'attività di difesa;*

b) *per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;*

c) *per allegare circostanze di fatto in una conversazione tra avvocato e cliente o parte assistita;*

d) *nell'ambito di una procedura disciplinare.*

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. *La divulgazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.;*



- l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - rubricato “*Segreto professionale*” dispone:

1. *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.*

2. [Omissis];

3. *L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.*

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. [Omissis];

- l'art. 2.3. *Segreto professionale* del Codice Deontologico degli Avvocati Europei statuisce:

2.3.1. *E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazione riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.*

2.3.2. *L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.*

2.3.3. *Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.*

2.3.4.[Omissis];

- l'art. 51 del novellato Codice Deontologico Forense “*Testimonianza dell'Avvocato*” recita:

1. *“L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.*

2. *L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.*

3. *Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.*

4. *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”;*

- il Consiglio Nazionale Forense nella “*Relazione illustrativa*” al nuovo Codice Deontologico Forense, in tema di “*testimonianza dell'avvocato*” specifica che questa: “*tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato [...]; la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l'assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione “per quanto possibile” presente nel codice del 1997. [...]. Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo*



dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.”;

- l'art. 622 c.p. rubricato “*Rivelazione di segreto professionale*”, dispone, al primo comma: “*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516*”;

- l'art. 200 c.p.p., “*Segreto professionale*”, richiamato dall'art. 249 c.p.c. per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile, stabilisce:

“*Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:*
a)[...];

b) *gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; [...];*

2. *Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.”;*

- la Corte Costituzionale con sentenza del 28 aprile 1997 n. 87 stabilisce: “*La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli Avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione*”;

- la sentenza del CNF n. 172/2013, riportandosi ad una consolidata giurisprudenza, dispone: “*L'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 cdf [ora art. 51]) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale*”. “*L'obbligo per l'avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 Codice Deontologico Forense [ora art. 51]) non può che operare nello medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l'avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l'avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi*”;

- la sentenza del CNF n. 15/2006, dispone: “*Ai sensi dell'art. 58 Codice Deontologico Forense [ora art. 51], è rimessa al prudente apprezzamento dell'avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l'obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza*



siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata”,

ritiene

che l'istante nell'attenersi a quanto sopra rappresentato possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha chiesto, in data (omissis), *“se sia producibile in giudizio, senza che ciò integri violazione del codice deontologico forense, una comunicazione via email del (omissis), avente in allegato la bozza di una fideiussione da esso trasmessa alla collega avversaria, nella fase di trattative aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione di un preliminare di vendita di immobile concluso dai rispettivi clienti e, comunque, prima del giudizio. Tale fideiussione, ove fosse stata accettata dal cliente della collega avversaria, avrebbe avuto lo scopo di tenere indenne il cliente della collega da eventuali sopravvenienze passive che gli sarebbero potute derivare in conseguenza di un atto di citazione notificato, tra gli altri, al condominio di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del preliminare di vendita.*

Di tale atto di citazione il cliente [dell'Avv. (omissis)] ha avuto notizia solo successivamente alla conclusione del preliminare e ne ha data tempestiva notizia al promissario acquirente.

La proposta di garanzia fideiussoria è stata avanzata, pertanto, pro bono pacis ed al solo scopo di evitare un eventuale giudizio.

Né la collega avversaria, né la parte da essa assistita, hanno dato riscontro alla ridetta comunicazione [dell'Avv. (omissis)], salvo evocare inopinatamente in giudizio, con atto notificato il (omissis), la parte assistita [dall'Avv. (omissis)] per asserita inadempienza contrattuale.”

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia,

osserva

- la *ratio* delle disposizioni contenute negli articoli 38 *“Rapporto di colleganza”*, comma 3 e 48 *“Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”*, comma 1, del nuovo Codice Deontologico Forense, come in quello previgente (art. 28 di analogo rubricazione), *“mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi, possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorchè le comunicazioni, ovvero le missive, contengano ammissioni o consapevolenze di torti o proposte transattive. Il precetto non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente.”* (C.N.F. sentenza 2 marzo 2012 n. 33);

- *“Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive e/o riservate, assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario nel senso che il primo, quando scrive ad un collega un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di una indispensabile credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.”*



(C.N.F. sentenza 20 luglio 2012, n. 100);

- un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio sarebbe radicalmente “*vanificata, qualora il mittente della lettera ‘riservata’ potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporre a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti), così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.*” (C.N.F. sentenza 2 marzo 2012, n. 38);

- il divieto deve ragionevolmente estendersi ad ogni forma di corrispondenza tra colleghi (anche orale, telefonica e telematica) e non solo alla corrispondenza scritta e deve ritenersi del tutto inderogabile quando il dialogo fra i colleghi sia stato espressamente o implicitamente qualificato come riservato;

ritiene

che l’Avv. (omissis) debba uniformarsi alla normativa sopra rappresentata.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Dott. (omissis), con richiesta datata (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità per un avvocato iscritto all’albo di svolgere contemporaneamente la professione di agente di commercio.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli coordinatore del Settore Deontologia;

osserva

- l’art. 6 del nuovo Codice Deontologico Forense (rubricato “*Dovere di evitare incompatibilità*”) afferma che “*l’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo*” e che “*l’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense*”, concetti ribaditi anche nell’art. 3, co. 1 e 2, della legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”);

- l’art. 18 della Legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), afferma che “*la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro; b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui*”;

- l’art. 1 della Legge n. 204/1985 (“Disciplina dell’attività di agente e attività di commercio”) qualifica l’agente di commercio come “*chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate*”;

ritiene

che l’Avv. (omissis) possa trovare risposta al proprio quesito nella normativa sopra richiamata.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data (omissis), al fine di sapere se l’Avv. (omissis), avendo



rivestito il ruolo di difensore del Sig. (omissis) sino al (omissis), possa essere nominato dal medesimo assistito arbitro in un contenzioso insorto tra lo stesso Sig. (omissis) ed il conduttore Sig. (omissis) precisando che l'Avv. (omissis), in ossequio al canone 61 del Codice Deontologico Forense (*ex art.55*, a seguito della novella legislativa n. 247/2012 di Riforma dell'Ordinamento della Professione Forense, emanata il 31 Gennaio 2014, pubblicata sulla G. U. del 16 Ottobre 2014 n. 241 ed entrata in vigore il 15 Dicembre 2014) ha dichiarato di non poter assumere tale funzione.

In particolare, l'istante nella propria richiesta di parere precisa che consci dell'avvertimento, i Sigg.ri (omissis) e (omissis) si accordano nel senso di non eccepire tale incompatibilità come motivo di nullità del lodo e chiede pertanto se l'Avv. (omissis) può essere dispensato dall'Ordine di appartenenza dal rispetto del canone 55 (oggi art. 61) del C.D.F. e se la rinuncia ad eccepire una nullità (nella fattispecie del lodo reso da un Collegio arbitrale del quale faccia parte l'avvocato (omissis)) è nella disponibilità delle parti.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura Deontologica

Considerato che:

- l'art. 61 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Arbitrato", al comma 2 prevede che: "*L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di riconsulenza degli arbitri previste dal codice di rito.*";

- la suddetta disposizione richiama l'art. 815 c.p.c., rubricato "Riconsulenza degli arbitri", secondo cui al comma I, n. 6): "*Un arbitro può essere riconsulato (...) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha depresso come testimone.*";

- il summenzionato art. 61 del Codice Deontologico Forense, al comma 3 prevede che: "*L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.*

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico."

ritiene

che, fermo restando il diligente assolvimento dell'onere informativo da parte dell'Avv. (omissis) nei riguardi dei Sigg.ri (omissis) e (omissis), è necessario che l'avvocato si attenga alla normativa sopra riportata, evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nella violazioni tanto processual-civilistiche, quanto deontologiche, rinvenibili nelle sopra richiamate disposizioni.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere giuridico-deontologico, pervenuta il (omissis), in merito alle possibili conseguenze disciplinari per un avvocato che ha "distrattamente e non ricordandone il contenuto" prodotto in giudizio una missiva contenente un proposta transattiva ricevuta da un collega, ininfluente ai fini del decidere, e che alla prima udienza utile ha chiesto scusa al collega e lo stralcio del documento dagli atti di causa.



Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia,

Premesso che:

- non è possibile esprimere pareri su specifiche condotte, riferite per già accadute, aventi eventuale rilevanza deontologica disciplinare;

- il presente parere in ordine alla rilevanza deontologica dei comportamenti riferiti dall'istante è, pertanto, limitato al richiamo ed all'interpretazione della normativa in merito alla fattispecie astratta, formando oggetto di valutazione in altra sede la fattispecie concreta,

osserva

- il previgente art. 28 del Codice Deontologico Forense, normativa di riferimento avuto riguardo alla data di presentazione della richiesta di parere su fatti già accaduti, testualmente sanciva che *“non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”* e da quanto riferito dall'esponente medesimo nella specie non trovano applicazione le eccezioni di cui ai successivi canoni. Analogo canone, ed analoghe eccezioni, sono peraltro disposti nell'art. 48 del Codice Deontologico Forense allo stato vigente;

- il previgente art. 6 del Codice Deontologico Forense sanciva altresì che *“l'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza”* specificando, nel secondo canone che *“l'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave”*. Analoghi canoni sono peraltro disposti negli artt. 4 e 19 del Codice Deontologico Forense allo stato vigente;

- il Consiglio Nazionale Forense ha avuto in più occasioni l'opportunità di pronunciarsi sul punto, sottolineando che *“il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all'art. 28 c.d., precetto che non soffre eccezione alcuna”* (Consiglio Nazionale Forense - Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI -, sentenza del 20 luglio 2012, n. 98 e, nel senso, Consiglio Nazionale Forense - Pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE -, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 159);

- la Suprema Corte di Cassazione, peraltro, ha ritenuto che *“il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense), ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività, fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell'immagine dell'avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari”* (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16.12.2013 n. 27996);



- la valutazione dell'elemento psicologico dell'avvocato che avrebbe prodotto in giudizio un documento dallo stesso riconosciuto tra quelli deontologicamente non producibili, nonché dei comportamenti dallo stesso tenuti successivamente alla produzione, non rientra nella sfera di competenza del Settore Deontologico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma adito.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore visite guidate, comunica le iniziative realizzate in collaborazione con A.T.R., per la diffusione via mail agli iscritti e la pubblicazione sul sito dell'Ordine. Inoltre, per la medesima pubblicazione e per l'invio, si comunicano anche le iniziative realizzate in collaborazione con la Dott.ssa Isabella La Costa.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva l'invio a mezzo email agli iscritti di un'unica comunicazione per tutte le iniziative culturali, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli, anche per conto del Consigliere Cassiani, comunica, con grande rammarico personale, il decesso dell'Avv. Angelo Fagiolo, decano del Foro di Velletri di una delle famiglie più rappresentative di tale realtà forense per aver rivestito più volte i suoi componenti, ed in primis l'Avv. Angelo Fagiolo, ruoli nell'Ordine veliterno. Persona di squisita cultura, amabile gentilezza, brillante ironia, profonda esperienza della vita e della Professione, Angelo Fagiolo ha dato lustro all'Avvocatura rappresentandone la parte più nobile, più dignitosa, più cosciente dell'importanza di vestire la toga. Amava disegnare e rappresentare tutte le figure che nei lunghi anni dedicati alla professione hanno con lui condiviso lunghe ore di attività, quelle che con la sua personalità riusciva a trasformare da ore perse in ore recuperate alla vita. Le più sentite condoglianze vanno a tutti i familiari, noti ed amati anche nel nostro Foro e alla famiglia tutta a cui idealmente questi Consiglieri vorrebbero stringersi.

Il Consiglio si associa alle parole dei Consiglieri Cassiani e Minghelli, porgendo le più sentite condoglianze ai cari Marco, Chiara e Giampaolo Fagiolo, alla Famiglia tutta e ai Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri e disponendo che le stesse siano Loro inviate.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che è pervenuto al Consiglio il programma, unitamente al calendario degli incontri di formazioni previsti nell'anno 2015 della Biblioteca Centrale Giuridica Formazione, per darne diffusione agli Iscritti.

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di pubblicare la locandina sul sito istituzionale.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il giorno 2 marzo p.v., il Progetto dedicato al Diritto Amministrativo con la Camera Amministrativa Roma ha organizzato un seminario presso la Sala Tozzi del TAR romano dalle ore 13,00 alle ore 15,00 (e, dunque, con l'attribuzione di n. 2 crediti formativi) dal titolo: "Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali". Saranno Relatori, assieme al Consigliere Tesoriere Galletti, il Dott. Giampiero Paolo Cirillo, Presidente di Sezione Consiglio di Stato, l'Avv. Mario Sanino, Presidente Camera Amministrativa Romana, e l'Avv. Carmine Volpe, Presidente di Sezione Consiglio di Stato. Introdurrà i lavori l'Avv. Mario Racco.

Nel corso del Seminario sarà presentato il volume quarantaduesimo "*Il nuovo diritto processuale*



amministrativo” – a cura di G. Paolo Cirillo nel Trattato di Diritto Amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 4 dell’adunanza del 29 gennaio 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 4 dell’adunanza del 29 gennaio 2015.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 30 gennaio 2015 è pervenuta la seguente circolare del Ministero della Giustizia: *“Si rende noto a tutti gli organismi di mediazione che a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio — né a titolo di indennità — in sede di primo incontro. Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni.”*

Il Consiglio

- vista la circolare ministeriale,
- considerato che dal 30 gennaio 2015 l’Organismo di Mediazione non ha comunque richiesto le spese di avvio della procedura né di segreteria,
- tenuto conto che in ogni caso la procedura comporta delle spese vive sostenute dall’Organismo di Mediazione,

delibera

che l’Organismo di Mediazione non richieda alcuna somma nel caso in cui le parti dichiarino, nel primo incontro, di non aderire al tentativo di mediazione.

Delibera, altresì, di far sottoscrivere alla parte la seguente dichiarazione: *“Mi impegno a corrispondere, entro 30 giorni dalla richiesta, la somma che dovesse essere rideterminata dal Ministero della Giustizia o anche a seguito di pronunce giurisdizionali, e comunque non superiore ad euro 40,00 più Iva, così come precedentemente richiesta”.*

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

- Il Consigliere Bolognesi, in ottemperanza alla delibera consiliare assunta nell’adunanza del (omissis), riferisce in merito alla segnalazione dell’Avv. (omissis), la quale ha chiesto l’intervento del Consiglio presso la Cancelleria della Dott.ssa (omissis), per essersi vista negare l’annotazione nel fascicolo telematico del deposito in cancelleria, nel termine indicato dal provvedimento del Giudice, della “cartolina verde” che doveva essere prodotta per provare il perfezionamento della notificazione dell’atto, pervenuta a studio successivamente alla prima udienza.

Il testo del verbale dell’adunanza del (omissis) era il seguente: *“L’Avv. (omissis) comunica di essersi recata presso la suddetta Cancelleria (omissis) dovendo depositare una cartolina di ricevimento, pervenuta con molto ritardo rispetto alla prima udienza e avendo, inoltre, ricevuto dal Giudice il termine per il deposito, così come verbalizzato. Al momento del deposito la professionista ha ricevuto un categorico rifiuto da parte della Cancelliera a scaricare a terminale il deposito,*



adducendo che la cartolina è un oggetto che segue l'atto, che lei aveva fatto fin troppo, poiché aveva scaricato a penna sia sul fascicolo di ufficio, sia su quello dell'Avv. (omissis) e che questo "lavoro" non lo fa mai perché il sistema non lo prevede (in realtà si può scaricare come "atto non codificato"). L'Avv. (omissis) si è recata quindi dalla Dott.ssa (omissis) il quale dapprima le ha dato ragione sia parlando con lei che con la cancelliera dal telefono dicendole anche che adesso il registro che conta è quello informatico e non quello cartaceo; poi ha cambiato idea, dicendo che con lo scarico a penna andava bene così, accomiando la professionista.

L'Avv. (omissis) chiede l'intervento del Consiglio per stigmatizzare il comportamento assunto nei suoi confronti da parte dei suddetti soggetti della (omissis) Cancelleria ancor più considerando che la stessa cosa le era già capitata per una causa pendente in (omissis) Sezione, dove la cancelliera ha annotato il deposito sia sul fascicolo cartaceo che sul sistema SICID".

Il Consigliere Bolognesi ritiene che si possa condividere il disappunto della Collega perché nella maggior parte delle Cancellerie, dove si rinviene personale ed un atteggiamento collaborativo, quando il deposito viene effettuato in esecuzione di un provvedimento del Giudice l'impiegato – oltre a curare l'annotazione sul fascicolo cartaceo – cura l'inserimento dell'evento anche nel fascicolo telematico quale "atto non codificato".

Si ritiene, quindi, necessario un intervento del Consiglio presso la Dirigente della Cancelleria e presso il Presidente della Sezione (omissis), al fine di dare disposizioni puntuali riferite ai depositi che devono avvenire in cancelleria entro il termine disposto dal Giudice, trattandosi di originali di documenti, e che devono ottenere annotazione nel fascicolo anche telematicamente.

Ove dovesse ripetersi il comportamento, in attesa di soluzione, converrà inoltrare telematicamente, quale atto endoprocedimentale, una nota di deposito con il documento allegato, dando atto nella nota che la cancelleria ne ha curato solo l'annotazione cartacea rifiutandone la registrazione telematica.

Il Consigliere Bolognesi chiede che il presente verbale sia inoltrato all'Avv. (omissis), al Presidente della (omissis) Sezione, Dott.ssa (omissis) e al Dirigente della Cancelleria della (omissis) Sezione del Tribunale Civile, Dott. (omissis).

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Bolognesi, in ottemperanza alla delibera consiliare assunta nell'adunanza del (omissis), riferisce in merito alla segnalazione dell'Avv. (omissis), il quale ha chiesto l'intervento del Consiglio presso il Presidente dell'Ufficio (omissis) del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. (omissis), lamentando la "prassi" del solo Tribunale di Roma di inserire in calce al provvedimento di assegnazione di somme (a definizione del procedimento di pignoramento presso terzi) l'indicazione di un termine di 20 giorni per adempiere – prassi che avrebbe generato numerosi procedimenti di opposizione nei confronti dei crediti che hanno notificato contestualmente l'ordinanza di assegnazione e l'atto di precetto entro quel termine – osservando che non esiste nelle norme vigenti un termine dilatorio per adempiere e che quell'indicazione lo introduce o ne fa ritenere l'esistenza quando invece il provvedimento di assegnazione è titolo esecutivo e può essere fatto immediatamente valere.

La questione posta all'attenzione del Consiglio non afferisce ad una prassi ma ad un'interpretazione delle norme ispirata da una valutazione di opportunità, consistente nell'indurre il creditore ad attendere non già il decorso di un termine di 20 giorni dilatorio ma che spira il termine di opposizione all'ordinanza perché il terzo possa "pagare bene" in ragione di un provvedimento divenuto definitivo.



La dottrina (peraltro del Giudice del nostro Tribunale, dott.ssa Annamaria SOLDI, manuale dell'esecuzione forzata, p.660 e ss.) e la giurisprudenza (da ultimo Trib. Castrovillari, dott. D'Alfonso, Sentenza n.225 del 24 aprile 2014) hanno affrontato la questione e l'hanno risolta in termini non sempre coerenti con le tesi del Collega (omissis).

Per tale ragione si ritiene di dover esprimere un parere in termini di "prudenziale" attesa di tutte le parti (creditore procedente e terzo pignorato) durante il decorso del termine (di possibile opposizione) di 20 giorni, affrettandosi esclusivamente nel notificare l'ordinanza perché il terzo non possa opporre la mancata conoscenza quando riceverà, in caso di ritardo nel pagamento, il necessario atto di precetto.

Sussistono, si ripete, indirizzi dottrinali e giurisprudenziali che tendono ad escludere l'esigibilità del credito e l'immediata natura di titolo esecutivo e che inducono ad evitare, non solo per stile, di gravare il terzo o il debitore di ulteriori spese nei venti giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, che deve intendersi notificazione di esso, da parte del terzo pignorato.

Il Consigliere Bolognesi chiede che la comunicazione di risposta sia inoltrata all'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Scialla e Minghelli, anche per i Consiglieri Rossi e Cassiani, in ottemperanza alla delibera consiliare assunta nell'adunanza del 22 gennaio 2015, con la quale sono stati delegati a proporre al Consiglio eventuali emendamenti sul **testo base** della proposta di legge "Modifiche al codice penale in materia di **prescrizione** dei reati", riferiscono quanto segue: "La lettura del testo base della proposta di legge c. 2150 in ordine alle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, induce ad una decisa critica.

Nel processo penale la ragionevole durata del processo è legata anche e soprattutto al significato della pena fatta propria dal nostro ordinamento; essendo quest'ultima orientata anche alla rieducazione ed al recupero del condannato è immediatamente comprensibile come punire un uomo a distanza di molti anni dal fatto significa, nella sostanza, rendere impossibile tale operazione poiché si andrebbe a sanzionare un uomo probabilmente diverso e che forse si è già rieducato e recuperato da solo.

Pertanto appare incomprensibile come si voglia dirottare sull'imputato, addossandogliene le conseguenze, la lentezza dell'amministrazione della giustizia determinata da una evidente ed incontrollata deriva del sistema che avviene non in virtù di "inutili" garanzie difensive quanto, semmai, per la cronica mancanza di fondi e personale, da intendersi sia come magistrati che personale ausiliario.

Accrescere nell'imputato le sofferenze derivanti dal protrarsi dei tempi dell'indagine prima e del processo poi non è degno di un paese civile sicché appare gravemente lesivo di tale elementare principio l'art. 3 delle modifiche predette ove si ipotizzano delle sospensioni processuali per tutta una serie di attività, si badi bene, non connesse all'attività defensionale o immediatamente ricollegabili alla condotta processuale dell'imputato, come avviene attualmente, ad esempio, per il legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, quanto semmai per la complessità degli atti che si devono compiere o addirittura per una attività assolutamente ordinaria come la celebrazione dell'appello.

Sorge infatti il dubbio che tale normativa verrebbe introdotta non nel rispetto dei diritti soggettivi e costituzionali del soggetto incriminato ma solo per coprire alcune problematiche del sistema giudiziario connesse sia alla mancanza di fondi sia alla mancanza di personale, sia ausiliario che con funzioni giurisdizionali.

L'art. 5 infatti a modifica e sostituzione dell'art. 159 c.p., ha introdotto i seguenti principi:



- che nel caso di rogatoria internazionale il termine prescrizionale resti sospeso fino ad un tetto massimo di 6 mesi;
- che il termine prescrizionale sia sospeso dopo la sentenza di condanna e fino al deposito della sentenza di appello per un tempo non superiore a 2 anni;
- che dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resti sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva per un tempo non superiore ad un anno, termine ai quali deve essere aggiunto un periodo dai 15 ai 90 giorni, previsto dall'art.544 c.p.p.;
- che in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado o di annullamento della sentenza di condanna relativamente all'accertamento sulla responsabilità i periodi di sospensione di anni 2 e di anni 1 vengano computati nuovamente ai fini del calcolo dei termini prescrizionali;
- che in caso di concorso di altre cause di sospensione il termine sia conseguentemente prolungato.

Per di più il disegno di legge sembrerebbe non tenere conto della sospensione per assenza dell'imputato introdotta dalla legge 67/14 che non considera la nuova formulazione.

Pertanto la proposta di legge in oggetto, relativamente alle modifiche in materia di prescrizione del reato, viola le più elementari garanzie difensive connesse alla ragionevole durata del processo e non può essere condivisa.

In merito, invece, al disegno di legge A.C. 2798 relativamente alle modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena può segnalarsi come positiva l'estinzione del reato per condotte riparatorie, dovendosi prediligere un sistema deflattivo di questo tipo che valorizzi, da un lato il principio di necessaria offensività, e dall'altro sia attento all'effettiva tutela della persona offesa.

Tali proposte segnano, finalmente, una inversione di tendenza rispetto al panpenalismo imperante degli ultimi anni che pur ispirando i numerosi e ricorrenti "pacchetti sicurezza" non è riuscito a migliorare la situazione della giustizia, contribuendo anzi ad aggravarla.

Altro problema rilevante è quello creato dalla sperequazione con la modifica dell'art. 493 c.p.p., giacché si prevede che ai fini dell'ammissione della prova, il PM possa esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per far rilevare al Giudice la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione mentre è più circoscritta la possibilità di intervento della difesa con lesione del diritto di difesa della parte processuale già penalizzata in fase di indagine dalla non obbligatorietà di pronuncia sulla richiesta di prove decisive o, comunque, rilevanti alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Non meritano, invece, adeguata positiva considerazione le norme in tema di impugnazione laddove riconoscono al giudice che ha emesso la sentenza anche il potere di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione in quanto vi è il rischio che tale attività scivoli in una naturale difesa delle proprie decisioni. Se si ritenesse utile favorire un vaglio preliminare sull'ammissibilità dei ricorsi sarebbe più opportuno che tale disamina avvenisse da parte di un apposito ufficio collocato, però, non presso il giudice a quo quanto, semmai, presso quello adito.

Lascia inoltre perplessi la previsione dell'inasprimento di pena per il reato di corruzione ex art. 319 c.p. che porterebbe ad un innalzamento della stessa nel minimo da quattro a sei anni e nel massimo da otto a dieci anni. Pur comprendendo l'esigenza sociale di contrastare il fenomeno corruttivo evitando "sanzioni troppo lievi in caso di patteggiamento, limitando l'applicazione di



benefici ed innalzando il periodo di prescrizione”, deve osservarsi che, non solo la previsione sanzionatoria è già stata oggetto di recente inasprimento, ma che rischierebbero di essere puniti in maniera spropositata anche fatti di lieve spessore criminale, esenti dal clamore mediatico e sociale che ispira la riforma, eppure non infrequenti nella realtà quotidiana.

In conclusione per favorire una migliore amministrazione della giustizia non bisogna intervenire sul rito che ha ormai trovato un suo buon equilibrio, anche grazie ai ripetuti interventi della corte costituzionale, ma occorre, invece, un adeguato stanziamento economico che mediante l’aumento di organico dei magistrati e del personale amministrativo consenta la celebrazione di un numero maggiore di processi.”

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere la presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva, alla Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari:
(omissis)